



COMUNE DI CORLETO MONFORTE  
(Provincia di Salerno)



PIANO URBANISTICO COMUNALE

*Sindaco  
Antonio Sicilia*

<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>	<b>SERIE 1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO</b>
-------------------------------	----------------	---

<b>N.1</b>	<b>Tavola 0.1</b>	<b>RELAZIONE PIANO STRUTTURALE</b>  <b>TAVOLA MODIFICATIVA E SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE IN SEGUITO AGLI INCONTRI IN PROVINCIA</b>
------------	-----------------------	---

*Studi geologici:  
dott. geol. VERLOTTA Carmine*

*Studi agronomici:  
dott. agr. NICOLELLA Emidio*

*PROGETTISTA:*

*ing. PALESE Nicola*

RELAZIONE PIANO STRUTTURALE

INDICE - RELAZIONE PIANO STRUTTURALE (TAVOLA 1)	
PREMESSA	
PIANO STRUTTURALE	
QUADRO CONOSCITIVO	
<b>1) STORIA, TRADIZIONI E SVILUPPO EDILIZIO</b>	
1.1 Storia	
1.2 Tradizioni	
1.3 Museo Naturalistico	
1.4 Chiese	
1.5 Strutture ricettive	
1.6 Utilizzo del territorio	
1.7 Orografia	
1.8 Idrografia	
1.9 Clima	
1.10 Viabilità	
<b>2) STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI</b>	
2.1 Strutture amministrative	
2.2 Strutture sanitarie	
2.3 Strutture scolastiche	
2.4 Strutture religiose	
2.5 Strutture sportive	
2.6 Strutture ed esercizi commerciali	
2.7 Strutture per il tempo libero	
2.8 Infrastrutture e servizi pubblici	
<b>3) STRUTTURA SOCIO-ECONOMICA</b>	
3.1 Evoluzione demografica	
3.2 Tessuto produttivo e valenza territoriale	
3.3 Indicatori economici	
3.4 Settore agricolo	
3.5 Settore artigianale, imprenditoriale e manifatturiero	
3.6 Settore turistico ricettivo	
<b>4) PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE: BILANCIO SULL'ATTUAZIONE</b>	
4.1 PdF – entrata in vigore	
4.2 Zona storica A	
4.3 Zona B	
4.4 Zona C	
4.5 Zona E	
4.6 Zona mista residenziale	
4.7 Zone destinate a servizi collettivi	
4.8 Zone verde attrezzato	
4.9 Zone di rimboschimento	
4.10 Viabilità di piano	
4.11 Varianti di piano	
4.12 Valutazioni conclusive	
<b>5) LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</b>	
5.1 Piano territoriale Regionale PTR	
5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP	
5.3 Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni PNCVA – Soprintendenza	
5.4 Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico PSAI	
5.5 Rete Natura 2000	
<b>6) API - ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (CAPITOLO AGGIUNTO IN SEGUITO AGLI INCONTRI IN PROVINCIA)</b>	

## PREMESSA

Il Piano Urbanistico Comunale (Puc), secondo la Legge Regionale n. 16/2004 e smi, trova gli indirizzi e le direttrici prima di tutto nel Piano Territoriale Regionale (PTR), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) e poi nella programmazione territoriale, sociale ed economica dell'Amministrazione Comunale.

Il Piano Urbanistico Comunale del comune di Corleto Monforte è stato redatto, in modo prioritario, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fondato sulla nuova lettura data al territorio attraverso gli "Ambiti Identitari" visti in una ottica policentrica di tutela ambientale, culturale, storica, paesaggistica, da coniugare con uno sviluppo sostenibile.

Gli Ambiti Identitari, caratterizzati dalle loro diverse unità di paesaggio e dai loro tessuti produttivi, economici, culturali e sociali, sono correlati ai "Sistemi di Sviluppo" ed alla loro "Matrice degli Indirizzi" del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il PTCP, così come prima aveva fatto il PTR, prevede che la pianificazione territoriale del comune sia basata su un "uso limitato" del suolo, privilegiando, il massimo possibile, la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Il PTCP contiene gli indirizzi pianificatori rivolti a salvaguardare le diverse forme di "paesaggio" sia urbano, sia rurale e sia ambientale. Di riferimento sono le "unità di paesaggio" derivata in buona parte dalla "Carta dei paesaggi" del PTR.

Il territorio del Comune ricade per la parte posta a sud nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con zonizzazione e disciplina dettata dal "Piano del Parco". La restante parte, invece, del territorio ricade nella perimetrazione delle "Aree Contigue" al Parco.

Il Piano Urbanistico Comunale, con riferimento alla tutela paesistica, non si basa sul principio della "ingessatura del territorio" ma sulla qualità architettonica e sulla nuova concezione di "paesaggio" avutasi con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la legge 9/01/2001 n. 14) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Tali normative, infatti, forniscono una definizione di paesaggio imperniata sull'elemento percezione e del significato identitario della porzione di territorio considerata, e ciò del tutto in linea con la nozione culturale di paesaggio sopra tratteggiata ( art. 1 della Convenzione di Firenze: *"a) <Paesaggio> designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*; art. 131 del

Codice del 2004 : *“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”*).

Pertanto, la programmazione del Piano Urbanistico Comunale, nel superare il mero criterio vedutistico-estetico della legge del 1939, si basa su una concezione più ampia delle funzione di tutela, di tipo storico-sociale ed urbanistico-territorialista, mantenendo sempre ferma l’idea base del paesaggio come forma visibile del territorio, però come prodotto dell’attività e dell’esperienza interpretativa dell’uomo, piuttosto che come dato materiale fisico-chimico-biologico nella sua dimensione puramente spaziale e quantitativa, rafforzandosi l’idea del paesaggio come oggetto sociale e culturale e non come oggetto puramente fisico.

Il territorio di Corleto Monforte appartiene all’Ambito Identitario “Alto Medio Sele Tanagro e Alburni”.

## PIANO STRUTTURALE

### **Componente Strutturale e Componente Programmatica**

Così come previsto dal Regolamento del 4 agosto 2011 n. 5 la pianificazione urbanistica si suddivide in una “componente strutturale” <valida a tempo indeterminato> ed una “componente programmatica/operativa” <modificabile nel tempo>.

- La componente strutturale (quadro Conoscitivo) per il Piano Urbanistico Comunale, in sintesi, descrive e valuta:

- l’assetto idrogeologico;
- i centri storici;
- le aree di trasformabilità urbana;
- le aree produttive;
- le aree a vocazione agricola;
- le aree vincolate ed ai valori paesistici;
- le infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;
- il patrimonio culturale, storico ed artistico;
- il patrimonio edilizio abitativo e produttivo;
- l’attuazione della strumentazione urbanistica vigente;
- la pianificazione sovra ordinata (PTR – PTCP- Piano del Parco).

- La Componente programmatica o documento strategico per il Piano Urbanistico Comunale, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, contiene:

- gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale;
- la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l’adozione di principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;
- gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;
- la relazione di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del PTR e del PTCP.

Il piano strutturale è composto da 58 tavole, suddivise secondo l'ordine in serie tematiche sotto riportato. Si precisa che il numero delle tavole non hanno subito variazioni, né a seguito delle osservazioni sul PUC adottato, né a seguito dei pareri obbligatori acquisiti, ma solo alcune tavole sono state variate nei contenuti. Esse non variano il numero delle tavole neanche in seguito alle rettifiche in seguito all'incontro in Provincia. Pertanto l'elenco delle tavole del Piano Strutturale è il seguente:

**0.1 – Relazione quadro conoscitivo/strutturale**

**(TAVOLA MODIFICATIVA E SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE IN SEGUITO AGLI INCONTRI IN PROVINCIA)**

**1.1 - Quadro di riferimento normativo e pianificatorio**

**1.1.1 - Ptr**

**1.1.2 - Ptcp**

**1.1.3 - Psai**

**1.1.4 – Piano del Parco**

**(TAVOLA MODIFICATIVA E SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE IN SEGUITO AGLI INCONTRI IN PROVINCIA)**

**1.1.5 – Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs 42/2004)**

**1.1.6 – Rete natura 2000**

**1.1.7 – Vincolo idrogeologico e fasce di rispetto sorgenti**

**1.1.8 – Patrimonio dei beni culturali (art. 10 D. Lgs 42/2004)**

**1.1.9 – Strumentazione urbanistica vigente (PdF)**

**1.1.10 – Piano Regionale dei Rifiuti, Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, Piano di Sviluppo Rurale**

**1.1.11 – Piano Forestale Regionale e Piano Regionale di Bonifica**

**1.1.12 – Piano Regionale dei Trasporti**

**1.2 – Il sistema ambientale e paesaggistico**

**1.2.1 - Inquadramento geolitologico**

**1.2.2 – Inquadramento geomorfologico**

**1.2.3 - Intensità dei fenomeni franosi**

**1.2.4 – Acclività e clivometria**

**1.2.5 – Carta della zonazione sismica**

**1.2.6 – Carta dell'uso del suolo extraurbano**

**1.2.7 - Risorse naturalistiche ed agroforestali**

**1.2.8 - Naturalità e biodiversità**

**1.2.9 – Risorse paesaggistiche (art. 136 D.Lgs 42/2004)**

**1.3 – Il sistema insediativo-infrastrutturale**

**1.3.1 - La stratificazione storica ed il processo di espansione degli insediamenti**

**1.3.2 - Analisi morfologica dei tessuti insediativi e delle aree di dispersione edilizia**

**1.3.3 – Attrezzature e spazi di uso pubblico**

**1.3.4 – Patrimonio edilizio condonabile**

**1.3.5 - Centro storico – Perimetrazione (Art. 2-4 LR N. 26/2002)**

**1.3.6 - Centro abitato – Perimetrazione (art. 3 LR 17/82)**

**1.3.7 - Infrastrutture a rete con classificazione rete stradale**

**1.3.8 - La perimetrazione delle aree di trasformazione urbana**

## 1) Storia, tradizioni e sviluppo edilizio

### 1.1 Storia

Comune cilentano (in Campania) con circa settecentosessanta abitanti. Sorge su di uno sperone alle pendici sud-orientali dei monti Alburni, circondato dalle valli dei torrenti Palati e Rapi. Fa parte del Parco del Cilento e Vallo di Diano. Il Centro Storico del paese, ben conservato, è stato recentemente restaurato e dotato di percorsi turistici e cartelli. La parte terminale è sulla punta della gravina ed è costituita da una piazza a balconata che affaccia sulla valle del Fasanella. Il Bosco di Corleto è una grande area forestale situata sulla parte sudoccidentale dei Monti Alburni che tocca il Passo della Sentinella, al confine con San Rufo. È costituito principalmente da alberi di faggio ed è forestalmente contiguo con l'area, più meridionale, di Pruno. Il Museo naturalistico degli Alburni, nato nel 1997 e situato nel centro del paese, è un'ampia struttura di monitoraggio faunistico e di ricerca scientifica nel campo biologico.

### 1.2 Tradizioni

Le tradizioni delle genti di Corleto Monforte rivivono e si rinnovano in numerose manifestazioni folcloristiche e religiose. Tra le altre, di particolare rilievo è la "Festa della montagna" che si svolge in uno dei casolari montani il giorno 12 agosto.

Tra le altre manifestazioni, va segnalata anche la tipica Sagra del caciocavallo e del formaggio che si svolge verso ferragosto per promuovere e valorizzare una risorsa tipica locale.

Le altre manifestazioni da segnalare sono:

- festa della Madonna della Selice, 52 giorni dopo la pasqua;
- festa di Santa Barbara (Santa Padrona del paese), il giorno 10 luglio;
- festa di San Nicola, il 10 settembre.

### 1.3 Museo Naturalistico degli Alburni

Il Museo Naturalistico nasce nel 1997, gestito dall'Associazione Culturale Naturalistica Il Passero del Borgo Antico. È sito a Corleto Monforte (SA) in posizione centrale rispetto ai Monti Alburni verso i quali il Museo fa particolare riferimento per le sue attività. Da gennaio 2007, è gestito dalla Fondazione I.RI.DI.A. (Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale). Fin dalla sua nascita, il Museo svolge la duplice

funzione di esposizione permanente di Vertebrati e Invertebrati della fauna europea, particolarmente ricca di reperti di Uccelli (1200 specie europee circa), Mammiferi (oltre 60 specie), Crostacei (Decapodi del Mediterraneo), Insetti (oltre 20.000 esemplari). Il Museo si occupa inoltre anche di integrazione uomo-ambiente mediante la salvaguardia e valorizzazione dei valori etno-antropologici, la promozione di attività educative, di sensibilizzazione, di formazione e di ricerca scientifica. E' collegato alle reti museali della Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>), al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (<http://www.pncvd.it/>), ai prestigiosi siti ambientali delle Grotte di Pertosa (<http://www.grottedipertosa.it/>) e di Morigerati (<http://www.grottedimorigerati.it/>), alla rinomata Certosa di Padula (<http://www.comune.padula.sa.it/>), e al Museo del Germoplasma e delle Antiche Coltivazioni di Sassano (<http://www.lavalledelleorchidee.it/museo.htm>), costituendo una integrata rete di istituzioni culturali per la valorizzazione del territorio cilentano. Il Museo promuove diverse attività culturali, sia locali che regionali, nell'ambito della didattica naturalistica e scientifica, favorendo lo scambio e la diffusione di informazioni nell'ambito culturale non solo locale o italiano ma anche europeo, in collaborazione, ove possibile, con enti, associazioni, istituzioni e altri organismi operanti con convergenti finalità culturali. Dal 2005 il Direttore e un ricercatore e consulente del Museo stesso, hanno dato luogo al Naturalista Campano, una delle pochissime riviste di scienze naturali, attive nella pubblicazione di articoli scientifici, divulgativi, per l'Italia peninsulare meridionale, con attività di ricerca incentrata soprattutto sulla provincia di Salerno e la regione Campania. Il Museo Naturalistico della Fondazione I.Ri.Di.A. si propone quindi come una struttura di monitoraggio faunistica e in particolare è un centro di raccolta di campioni e di ricerca scientifica al quale si appoggeranno per le loro attività, ricercatori, tesisti e Istituti di Ricerca. In tal modo il Museo tenta di contribuire alla crescita della conoscenza delle scienze naturali campane.

#### **1.4 Chiese**

Le chiese agibili presenti nel comune di Corleto Monforte sono 4:

- 1) Parrocchia di Santa Barbara;
- 2) Chiesa del Rosario;
- 3) Chiesa di San Giovanni;

4) Chiesa della Madonna della Selice.

Oltre ai tanti monumenti sacri degni di nota, soprattutto i ruderi della chiese parzialmente crollate come San Teodoro, San Vito, San Giacomo, Santo Spirito, San Teodoro, Sant’Elia e San Filippo.

Nella tavola n. 19 troviamo l’ubicazione con la restituzione fotografica di questo patrimonio storico-artistico-culturale.

### 1.5 Strutture ricettive

Le strutture ricettive presenti nel comune di Corleto Monforte sono molte, soprattutto quelle rappresentate dai Bed & Breakfast, oltre ai 2 agriturismi presenti alla contrada Galdo tra Corleto e Bellosguardo ed il ristorante-pub-pizzeria “Belmoont Saloon” situati nel pieno centro abitato:

### 1.6 Utilizzo del territorio

Il territorio, avente una superficie di 5.428 ettari, è utilizzato principalmente così come di seguito riportato dai dati del censimento dell’agricoltura del 2010:

Utilizzazione del territorio	Ettari
A - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)	2.125,00
Seminativi	562
Coltivazioni permanenti	184
Pascoli e prati permanenti	1.379,00
B – BOSCHI	1.473,11
C – ALTRA SUPERFICIE	560,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.428,00</b>

Nelle tavole nn. 36-37 vi è la classificazione dell’uso del suolo extraurbano che illustrano i dati sopra riportati.

### 1.7 Orografia

Il territorio del Comune si sviluppa sulle pendici meridionali dell’altopiano dominato dal Monte Alburno e ricade nel comprensorio della Comunità Montana Alburni. Esso è classificato dall’ISTAT come zona altimetrica della montagna interna ed è incluso nella regione agraria n. 3: Monte Alburno.

Idrologicamente il territorio fa parte del bacino del fiume Calore, affluente di sinistra del Sele.

I confini geografici sono:

- a nord con i comuni di Petina, Auletta, Polla e S. Arsenio;
- a est con i comuni di S. Pietro al Tanagro, San Rufo e Teggiano;
- a sud con i comuni di Sacco e Roscigno;
- a ovest con il comune di S. Angelo a Fasanella.

La superficie territoriale è di 5887 ettari tutta sottoposta a vincolo idrogeologico (vedi tavola n. 18) ai sensi della legge n. 3267 del 1923, escludendo solo il centro abitato. Secondo i dati ISTAT, invece, la superficie territoriale è pari a 5428 ettari.

L'altitudine minima è di 340 metri, quella massima è di 1451 mt; il centro abitato è posto ad una quota di 650 metri. La maggior parte della superficie boscata è compresa tra le quote di 1100 e 1200 metri, mentre quella utilizzata ai fini agricoli si estende alle quote inferiori.

Fra le vette più elevate si possono menzionare: TIMPONE ALTO (1435 mt), TIMPONE SOPRANO (1393 mt), TIMPONE SOTTANO (1247 mt), SERRA LA CIAVOLA (1326 mt), SERRA NICOLA (1302 mt), SERRA L'ABETE (1231 mt) e SERRA DEI LEPRI (1211 mt).

L'esposizione è estremamente variabile in relazione alla morfologia dei luoghi, che risulta complessa per la presenza di doline o affioramenti: in generale risultano prevalenti quelle Sud e Nord-Ovest.

La pendenza assume valori elevati solo su versanti, come quello posto sopra il centro abitato, dove raggiunge anche il 50-60%. Frequenti sono i valori scarsi (vedi tavole clivometriche n. 47 - 48).

## 1.8 Idrografia

La natura della roccia madre e le caratteristiche morfologiche del territorio in esame si riflettono inevitabilmente sulla sua idrografia superficiale.

Essa, infatti, è resa quasi completamente nulla dalla natura carsica della zona: la presenza estremamente frequente di fessurazioni della roccia, di doline e inghiottitoi provoca la rapida scomparsa delle acque meteoriche. Per questo motivo, alle quote elevate, non esistono né sorgenti perenni, né corsi d'acqua a regime costante.

## 1.9 Clima

I principali parametri meteorologici sono stati dedotti dai dati disponibili di stazioni limitrofe e con la guida delle isoiete e isoterme tracciate per la regione dall'EREDIA e dal DANIELI.

Occorre distinguere due regimi pluviometrici diversi per le stazioni dalle pendici dell'altopiano e pedemontano e quelle poste sull'altipiano; nel primo caso abbiamo i caratteri tipici del clima mediterraneo (regime delle piogge solstiziali invernali: primo massimo invernale, secondo autunnale; minimo estivo). Sull'altipiano, invece, si ha un regime a piogge equinoziali (massimi poco diversi in autunno e primavera, precipitazioni per lo più nervose in inverno), con minimi sempre in estate.

Anche per il regime termico si verifica lo stesso fenomeno di differenziazione altimetrica. Co l'aiuto della fisionomia della vegetazione e delle isoterme fornite dal Danieli, si possono issare a grandi linee i limiti di tale regime.

Le stazioni superiori (altipiano da 1000 a 1300 metri) possono essere attribuite alla sottozona calda del FAGETUM di Pavari (temperatura media annua 7° - 12°); del mese più freddo non inferiore a -2°; media delle minime non inferiore a -20°); solo alcune stazioni particolari le cui altitudini superano i 1300 metri possono ascrivere alla sottozona fredda del FAGETUM.

Le stazioni sottostanti i 1000 metri di altitudine si possono assegnare alla zona climatica del CASTANETUM di Pavari (temperatura media annua 10° - 15°) e in questa le zone comprese tra 600 e 1000 metri di altitudine alla sottozona fredda (temperatura media del mese più freddo maggiore di -1°); media dei minimi maggiore di -15°), mentre le zone comprese tra 300 e 600 metri di altitudine, alla sottozona calda (temperatura del mese più freddo maggiore di 0°; media dei minimi maggiore di -12°). All'interno di quest'ultima sottozona, in funzione di particolari variazioni locali, soprattutto orografiche - si hanno transizioni al LAURETUM.

## 1.10 Viabilità

Il comune dista circa 29 km dall'Autostrada A3 con uscita ai caselli di Polla ed Atena. In alternativa, il Comune è raggiungibile anche mediante la Strada Statale n.166, all'altezza del bivio di Corleto Monforte da un lato e dalla strada provinciale 12 dall'altro.

La stazione delle Ferrovie dello Stato più vicina è quella di Battipaglia sulla linea Salerno-Reggio Calabria. Inoltre, il Comune è raggiungibile anche mediante autobus

di autolinee pubbliche sulla linea Salerno-Polla con collegamenti per Salerno, che prevedono 5 corse giornaliere nel periodo estivo invernale, e per Polla, con 2 corse giornaliere sia nel periodo estivo che in quello invernale.

L'aeroporto più vicino è Napoli Capodichino.

## **2) Strutture e servizi pubblici**

### **2.1 Strutture amministrative**

- municipio
- istituto comprensivo
- corpo forestale dello stato
- ufficio postale

### **2.2 Strutture sanitarie**

- guardia medica
- poliambulatorio medico

### **2.3 Strutture scolastiche**

Nel centro urbano esistono solo la:

- scuola elementare
- ex scuola materna da adibire ad istituto di ricerca e didattica ambientale del parco

### **2.4 Strutture religiose**

- chiesa di Santa Barbara
- chiesa della Madonna della Selice
- chiesa del Rosario
- chiesa di San Giovanni

### **2.5 Strutture sportive**

- campo di calcetto

## 2.6 Servizi ed esercizi commerciali

- Sportello Banca Bcc Monte Pruno di Roscigno ,

All'attualità risultano in attività i seguenti esercizi:

- commercio fisso al dettaglio ( 3 alimentari, 2 panifici, 2 cartolerie, 2 bar, 2 macellerie, 1 pasticceria) ..... n° 12
- barbieri, parrucchieri ed estetiste..... n° 2
- meccanici..... n° 2

## 2.7 Strutture tempo libero

- Sala per manifestazioni temporanee per circa 100 posti a sedere
- Sede consulta giovanile.

## 2.8 Infrastrutture e servizi pubblici

Il capoluogo e le contrade rurali sono dotate delle seguenti infrastrutture:

- acquedotto comunale
- illuminazione pubblica
- rete elettrica
- rete telefonica
- servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani
- viabilità pubblica: strade statali, provinciali e comunali

### 3) STRUTTURA SOCIO ECONOMICA

#### 3.1 Evoluzione demografica

L'andamento demografico viene riferito al periodo 2003 – 2013.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
<b>2003</b>	31 dicembre	<b>721</b>	-21	-2,83%	321	2,23
<b>2004</b>	31 dicembre	<b>710</b>	-11	-1,53%	317	2,23
<b>2005</b>	31 dicembre	<b>710</b>	0	0,00%	323	2,20
<b>2006</b>	31 dicembre	<b>695</b>	-15	-2,11%	314	2,21
<b>2007</b>	31 dicembre	<b>680</b>	-15	-2,16%	315	2,16
<b>2008</b>	31 dicembre	<b>677</b>	-3	-0,44%	316	2,14
<b>2009</b>	31 dicembre	<b>670</b>	-7	-1,03%	320	2,09
<b>2010</b>	31 dicembre	<b>672</b>	+2	+0,30%	314	2,14
<b>2011</b>	31 dicembre	<b>637</b>	-6	-0,93%	312	2,04
<b>2012</b>	31 dicembre	<b>605</b>	-32	-5,02%	297	2,04
<b>2013</b>	31 dicembre	<b>615</b>	+10	+1,65%	294	2,09

Sul territorio comunale risiedono, al 31 dicembre 2009, 24 cittadini stranieri (16 provenienti dalla Romania e 8 dalla Moldavia).

#### 3.2 Tessuto produttivo e valenza territoriale

Il settore primario, con la produzione di olio e l'allevamento di bestiame rappresenta un settore trainante.

Il settore secondario artigianale – manifatturiero è presente con produzione di nicchia come i prodotti lattiero caseari (caciocavallo). Pure l'industria boschiva occupa un ruolo rilevante nell'economia locale.

Il settore terziario è presente per i fabbisogni primari della collettività della zona. L'agriturismo ha da poco raggiunto dimensioni significative migliorando di parecchio la capacità ricettiva.

**3.3 Indicatori socio economici**

**DATI DI SINTESI**


**TERRITORIO**

Regione	Campania
Provincia	Salerno
Sigla Provincia	SA
Frazioni nel comune	0
Superficie (Kmq)	58,80
Densità Abitativa (Abitanti/Kmq)	10,5


**DATI DEMOGRAFICI (Anno 2013)**

Popolazione (N.)	615
Famiglie (N.)	294
Maschi (%)	51,7
Femmine (%)	48,3
Stranieri (%)	7,2
Età Media (Anni)	49,0
Variazione % Media Annuua (2008/2013)	<b>-1,90</b>

**INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI (Anno 2013)**



**BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2013)**



Saldo naturale [1], Saldo migrat. [2]

**CLASSIFICHE**

- > è al 530° posto su 551 comuni in regione per dimensione demografica
- > è al 6957° posto su 8092 comuni in ITALIA per dimensione demografica
- > è al 917° posto su 8092 comuni in ITALIA per età media

## POPOLAZIONE

Popolazione residente e relativo trend dal 2003, saldo naturale e saldo migratorio, tasso di natalità, tasso di mortalità, tasso di crescita e tasso migratorio nel Comune di CORLETO MONFORTE

### BILANCIO

#### DEMOGRAFICO (Anno 2013)

<b>Popolazione al 1 gen.</b>	<b>605</b>
Nati	3
Morti	5
<b>Saldo naturale<sup>[1]</sup></b>	<b>-2</b>
Iscritti	30
Cancellati	18
<b>Saldo Migratorio<sup>[2]</sup></b>	<b>+12</b>
<b>Saldo Totale<sup>[3]</sup></b>	<b>+10</b>
<b>Popolazione al 31° dic.</b>	<b>615</b>


### TREND POPOLAZIONE

Anno	Popolazione (N.)	Variazione % su anno prec.
2001	763	-
2002	742	-2,75
2003	721	-2,83
2004	710	-1,53
2005	710	+0,00
2006	695	-2,11
2007	680	-2,16
2008	677	-0,44
2009	670	-1,03
2010	672	+0,30
2011	637	-5,21
2012	605	-5,02
2013	615	+1,65


Variazione % Media Annuale (2007/2013): -  
**1,66**

Variazione % Media Annuale (2010/2013): -  
**2,91**

### BILANCIO DEMOGRAFICO



### TREND POPOLAZIONE



### CLASSIFICHE

- > Tasso di Natalità[4]: 4,9‰ (ovvero 6861° posto su 8092 comuni)
- > Tasso di Mortalità[5]: 8,2‰ (ovvero 6162° posto su 8092 comuni)
- > Tasso Migratorio[6]: 19,7‰ (ovvero 1359° posto su 8092 comuni)
- > Tasso di Crescita[7]: 16,3‰ (ovvero 1485° posto su 8092 comuni)

## FAMIGLIE

Famiglie residenti e relativo trend dal (Anno 2003), numero di componenti medi della famiglia e relativo trend dal (Anno 2003), stato civile: celibi/nubili, coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e nel Comune di CORLETO MONFORTE

### STATO CIVILE (Anno 2012)

Stato Civile	(n.)	%
Celibi	140	22,76
Nubili	98	15,93
Coniugati	148	24,07
Coniugate	142	23,09
Divorziati	2	0,33
Divorziate	3	0,49
Vedovi	18	2,93
Vedove	54	8,78
<b>Tot. Residenti</b>	<b>605</b>	<b>98,37</b>


### TREND FAMIGLIE

Anno	Famiglie (N.)	Variatione % su anno prec.	Componenti medi
2004	317	-	2,24
2005	323	+1,89	2,20
2006	314	-2,79	2,21
2007	315	+0,32	2,16
2008	316	+0,32	2,14
2009	320	+1,27	2,09
2010	314	-1,88	2,14
2011	312	-0,64	2,04
2012	297	-4,81	2,04
2013	294	-1,01	2,09

Variatione % Media Annua (2006/2012): **-0,92**

Variatione % Media Annua (2009/2012): **-2,46**

### STATO CIVILE (Anno 2012)



### TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA



### CLASSIFICHE

- > è al 6788° posto su 8092 comuni per numero di componenti medi della famiglia
- > è al 5952° posto su 8092 comuni per % di Celibi/Nubili
- > è al 6804° posto su 8092 comuni per % di Divorziati/e
- > è al 756° posto su 8092 comuni per % di Vedovi/e


## ETA'

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di CORLETO MONFORTE

### POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2013)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%
0 - 2 anni	7	2,27	3	1,01	10	1,65
3 - 5 anni	6	1,95	4	1,35	10	1,65
6 - 11 anni	12	3,90	11	3,70	23	3,80
12 - 17 anni	8	2,60	15	5,05	23	3,80
18 - 24 anni	29	9,42	19	6,40	48	7,93
25 - 34 anni	44	14,29	28	9,43	72	11,90
35 - 44 anni	44	14,29	35	11,78	79	13,06
45 - 54 anni	29	9,42	47	15,82	76	12,56
55 - 64 anni	44	14,29	37	12,46	81	13,39
65 - 74 anni	36	11,69	27	9,09	63	10,41
75 e più	49	15,91	71	23,91	120	19,83
<b>Totale</b>	<b>308</b>	<b>100,00</b>	<b>297</b>	<b>100,00</b>	<b>605</b>	<b>100,00</b>


### CLASSI DI ETA' (Anno 2013)




**ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2013)**

	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>
Eta' Media (Anni)	46,92	51,16	49,00
Indice di vecchiaia[1]	-	-	332,73

**ETA' MEDIA  
(ANNI)**



**INDICE DI  
VECCHIAIA**



**CLASSIFICHE**

- > è al 917° posto su 8092 comuni per età media
- > è al 619° posto su 8092 comuni per indice di Vecchiaia
- > è al 7546° posto su 8092 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
- > è al 893° posto su 8092 comuni per % di residenti con più di 64 anni

## STRANIERI

Stranieri residenti nel Comune di CORLETO MONFORTE per sesso e relativo bilancio demografico, numero di stranieri minorenni, famiglie con capofamiglia straniero e numero di famiglie con almeno uno straniero, segmentazione per cittadinanza

### DATI DI SINTESI (Anno 2013)

	(n.)	% su stranieri	% su popolaz.
Totale Stranieri	44	100,00	7,15
Stranieri maschi	25	56,82	4,07
Stranieri Femmine	19	43,18	3,09

### BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2013)

	(n.)	% su popolaz.
<b>Stranieri al 1 gen.</b>	<b>29</b>	<b>4,72</b>
Nati	3	0,49
Morti	0	0,00
<b>Saldo naturale</b>	<b>+3</b>	<b>0,49</b>
Iscritti	15	2,44
Cancellati	3	0,49
<b>Saldo Migratorio</b>	<b>+12</b>	<b>1,95</b>
<b>Saldo Totale</b>	<b>+15</b>	<b>2,44</b>
<b>Stranieri al 31° dic.</b>	<b>44</b>	<b>7,15</b>

### CITTADINANZA (Anno 2010)

Cittadinanza	(n.)	% su stranieri	% su popolaz.
Romania	20	62,50	2,98
Moldova	12	37,50	1,79

### CLASSIFICHE

- > è al 3178° posto su 8092 comuni per % di stranieri sul totale della popolazione
- > è al 5432° posto su 8092 comuni per % di stranieri minorenni
- > Tasso di Crescita stranieri[1]: 340,9‰ (ovvero 1485° posto su 8092 comuni)

**3.4 Settore agricolo**

Distribuzione delle aziende per classi di S.A.U.

	Aziende ( numero)	Superficie (ettari)
Fino ad 1 ha	84	41,12
1,01 – 2,00 ha	64	87,54
2,01 – 5,00 ha	68	217,70
5,01 – 10,00 ha	26	175,89
10,01 – 20,01 ha	17	258,81
20,01 – 50,01	8	236,81
Oltre 50 ha	2	353,25
<b>Totale</b>	<b>269</b>	<b>1.371,12</b>

Il territorio, avente una superficie di 5.428 ettari, è utilizzato principalmente così come di seguito riportato dai dati del censimento dell'agricoltura del 2010:

<b>Utilizzazione del territorio</b>	<b>Ettari</b>
<b>A - SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)</b>	<b>2.125,00</b>
Seminativi	562
Coltivazioni permanenti	184
Pascoli e prati permanenti	1.379,00
<b>B – BOSCHI</b>	<b>1.473,11</b>
<b>C – ALTRA SUPERFICIE</b>	<b>560,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.428,00</b>

### **3.5 Settore artigianale, imprenditoriale e manifatturiero**

Sono presenti sul territorio le seguenti attività d'impresa:

- 1) trasformazione del latte in formaggi e mozzarelle;
- 2) produzione metallica (fabbro);
- 3) lavorazione del legno (falegname);
- 4) attività artigianali al servizio dell'autoveicolo;
- 5) imprese di costruzioni;
- 6) produzione dolci per la grande distribuzione;
- 7) panifici.

### **3.6 Settore Turistico Ricettivo**

Vi sono sul territorio le seguenti strutture ricettive:

- agriturismo n° 3 aziende
- pub – pizzerie n° 1 esercizio
- affittacamere n° 15 per un totale di circa 70 posti letto.

## **4) PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE : BILANCIO SULL'ATTUAZIONE**

### **4.1 PdF – entrata in vigore**

Il Comune di Corleto Monforte (SA) è dotato di Programma di Fabbricazione (P.d.F.) approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 3029 dell'1/04/1977 (riportato nelle tavole 20 e 21).

Tale strumento urbanistico ha avuto quasi una sua completa attuazione secondo quanto di seguito indicato.

### **4.2 Zona storica**

Non è stato redatto da parte del Comune il previsto piano particolareggiato di recupero.

Gli interventi sono avvenuti per singola unità abitativa e hanno riguardato manutenzioni ordinaria e straordinaria o ristrutturazioni interne senza modifiche dell'aspetto esteriore.

### **4.3 Zone B**

Gli interventi realizzati dal PdF nelle Zone B del Centro Abitato hanno esaurito quasi tutte le aree libere di completamento.

### **4.4 Zone C1 – C2 – C3**

Non sono tutte esecutive le lottizzazioni previste dal piano.

### **4.5 Zona E**

Sono stati realizzati vari interventi di edilizia abitativa e produttiva legati all'agricoltura e all'artigianato.

#### **4.6 Zona Mista residenziale e artigianale**

Il Pdf prevede una sola zona a ridosso del Centro Urbano in località Cerabona che non ha avuto ancora attuazione.

Per quanto sopra, il recupero e la urbanizzazione di tale nucleo abitato è una problematica irrisolta da affrontare con la presente pianificazione.

#### **4.7 Zona destinata a servizi collettivi**

Per questa zona sono presenti:

- 1) campo di calcio;
- 2) ex scuola materna da adibire ad istituto di ricerca e di didattica ambientale del Parco;
- 3) scuola elementare "*Don Giustiniano Vecchi*";
- 4) sala manifestazioni in corso di ristrutturazione.

A due parti invece la zona è rimasta vuota:

- 1) in via Giordano;
- 2) a ridosso del centro abitato.

#### **4.8 Zona verde attrezzata**

Presenti sul piano 2 parti:

- 1) una esecutiva costituita da un parco pubblico;
- 2) un'altra, al di sopra il centro abitato non esecutiva.

#### **4.9 Zona di rimboscimento**

Zone occupate da piccoli boschetti, peculiarità del territorio di Corleto Monforte.

#### **4.10 Viabilità di Piano**

Non è stata realizzata alcuna strada prevista dal piano.

## 4.11 Varianti al piano

Nelle tavole n. 20 e 21 vi sono rappresentate le 6 varianti fatte al piano nel corso degli anni, tutte destinate ad opere pubbliche:

### 1. **VARIANTE 1**

(approvata ai sensi della Legge Regionale del 31/10/1978 n. 51):

- da zona agricola E
- a zona F destinata a mattatoio comunale

### 2. **VARIANTE 2**

(approvata con delibera di consiglio comunale del 30/06/1994 n. 27):

- da varie zona
- a zona C3 destinata a zona residenziale

### 3. **VARIANTE 3**

(approvata con delibera di giunta comunale n. 64 del 25/03/2002):

- da zona storica A
- a zona F destinata ad area a verde

### 4. **VARIANTE 4**

(approvata con delibera di consiglio comunale n. 20 del 9/09/2003):

- da zona storica A
- a zona F destinata a sistemazione e completamento

### 5. **VARIANTE 5**

(approvata con delibera di consiglio comunale n. 21 del 9/09/2003):

- da varie zone
- a zona F destinata riqualificazione ambientale Via Eduardo De Filippo

### 6. **VARIANTE 6**

(approvata con delibera di consiglio comunale n. 14 del 5/07/2004):

- da zona agricola E
- a zona F destinata ad impianto di depurazione

#### **4.12 Valutazioni conclusive**

Le previsioni del PdF non hanno risolto le esigenze infrastrutturali ed insediative del Centro abitato.

Per cui si rende necessario programmare i seguenti interventi:

- densificazione insediativa dell'abitato consolidato;
- completamento delle rete viaria urbana di quartiere;
- completare gli standard, quali parcheggi e verde attrezzato.

## 5) LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

I Piani di riferimento per il dimensionamento insediativo del PUC sono:

- il Piano Territoriale Regionale – PTR;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP;
- Il Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni (vincolo ambientale e di conseguenza anche paesaggistico);
- Il Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sele (PSAI);
- Rete Natura 2000.

### 5.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE – PTR

Il PTR individua il patrimonio di risorse ambientali e storico culturali del territorio, definisce le strategie di sviluppo locale e detta le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania.

Il suo scopo è assicurare per il futuro uno sviluppo armonico della regione, attraverso un organico sistema di governo del territorio basato sul coordinamento dei diversi livelli decisionali e l'integrazione con la programmazione sociale ed economica regionale.

Corleto Monforte appartiene al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) A1 “Alburni” composto dai seguenti comuni: Aquara – Bellosguardo – Castelcivita – Controne – Corleto Monforte – Ottati – Petina – Postiglione – Roscigno – Sant’Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni.

Il PTR prevede vari indirizzi strategici e per ogni STS è stata elaborata una matrice nella quale ad ogni indirizzo è assegnato un punteggio a seconda della importanza che riveste.

Gli indirizzi previsti sono i seguenti:

**A1** Interconnessione - Accessibilità attuale

**A2** Interconnessione - Programmi

**B.1** Difesa della biodiversità

**B.2** Valorizzazione Territori marginali

**B.3** Riqualificazione costa

**B.4** Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio

**B.5** Recupero aree dismesse

- C.1 Rischio vulcanico
- C.2 Rischio sismico
- C.3 Rischio idrogeologico
- C.4 Rischio incidenti industriali
- C.5 Rischio rifiuti
- C.6 Rischio attività estrattive
- D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città
- E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale
- E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere
- E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale
- E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico.

Nella matrice degli indirizzi strategici dei Sistemi Territoriali di Sviluppo STS sono attribuiti i seguenti punteggi:

- 1 punto:** interventi di scarsa rilevanza
- 2 punti:** interventi mirati al miglioramento ambientale e paesaggistico.
- 3 punti:** rilevante valore strategico da rafforzare
- 4 punti:** scelta strategica prioritaria da consolidare

Di seguito si riporta la suddivisione del territorio regionale in STS



### 3° QTR:

## - Sistemi territoriali di sviluppo -



La matrice degli indirizzi strategici è la seguente:

STS	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D2	E1	E2a	E2b	E3
A1 - ALBURNI																		

A1 - Interconnessione - Accessibilità attuale																		
A2 - Interconnessione - Programmi																		
B1 - Difesa della biodiversità																		
B2 - Valorizzazione Territori marginali																		
B3 - Riqualificazione costa																		
B4 - Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio																		
B5 - Recupero aree dismesse																		
C1 - Rischio vulcanico																		
C2 - Rischio sismico																		
C3 - Rischio idrogeologico																		
C4 - Rischio incidenti industriali																		
C5 - Rischio rifiuti																		
C6 - Rischio attività estrattive																		
D2 - Riqualificazione e messa a norma delle città																		
E1 - Attività produttive per lo sviluppo - industriale																		
E2a - Attività produttive per lo sviluppo - agricolo - Sviluppo delle Filiere																		
E2b - Attività produttive per lo sviluppo - agricolo - Diversificazione Territoriale																		
E3 - Attività produttive per lo sviluppo - turistico																		

	<b>1 punto</b> - ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell'indirizzo
	<b>2 punti</b> - ai STS per cui l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramenti ambientale e paesaggistico
	<b>3 punti</b> - ai STS per cui l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare
	<b>4 punti</b> - ai STS per cui l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare
	- Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento

**Si può rilevare che per il Sistema Territoriale di Sviluppo A1-Monti Alburni principali indirizzi sono:**

**B.1** Difesa della biodiversità;

**B.2** Valorizzazione territori marginali;

**B.4** Valorizzazione patrimonio culturale o paesaggio.

### Problematiche d'area

Il PTR regionale evidenzia che nell'area in esame bisogna perseguire i seguenti obiettivi:

- Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un'ottica di intervento sostenibile, un'immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l'esodo dei residenti.
- Promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un'organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un'adeguata politica di mobilità.
- Blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera.

- Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile.
- Costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l'integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell'entroterra.

Le scelte di pianificazione e quindi il dimensionamento del PUC avranno riferimento anche a tali indirizzi strategici.

## 5.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Ptcp, in armonia con il PTR, definisce le azioni e le politiche:

- per la valorizzazione delle risorse locali e per il riassetto insediativo e infrastrutturale del territorio;
- per uno sviluppo sostenibile ecocompatibile;
- per la tutela ambientale e paesaggistica;
- per la redazione del PUC.

Di seguito vengono riportati solo le parti del Ptcp funzionali al dimensionamento.

Il Comune di Corleto Monforte ricade nell'ambito identitario "Alto Medio Sele Tanagro e gli Alburni nord-ovest", che persegue 3 azioni importanti:

- AZIONE 1 - La valorizzazione per il patrimonio ambientale per la promozione del territorio: tutela dell'integrità e della biodiversità;
- AZIONE 2 – La valorizzazione del patrimonio insediativo per mettere in rete risorse culturali ed economiche: sviluppo delle relazioni di integrazione-complementarietà tra i diversi sistemi urbani;
- AZIONE 3 – La valorizzazione del patrimonio infrastrutturale per migliorare il sistema della mobilità: per uno snodo centrale provinciale.

Nella relazione del quadro programmatico sono definiti nel dettaglio le 3 azioni.

### **5.3 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI e SOPRINTENDENZA**

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 afferma che qualsiasi intervento soggetto a vincolo ambientale del Parco è soggetto anche a vincolo paesaggistico, di conseguenza per qualsiasi intervento oltre a richiedere il nulla osta dell'Ente Parco bisogna richiedere l'autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza.

Tutto il territorio comunale è ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La normativa di riferimento per gli interventi è la seguente:

- Piano del Parco : zonizzazione (Vedere tavole 12 e 13 riportante la perimetrazione) con le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (tavole 14-15-19-44-45-46).

Gli interventi e le attività ammesse in dette zone sono di seguito riportate nello stralcio delle Norme di Attuazione

## STRALCIO

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DEL PARCO

#### Art. 5.

##### Categorie normative

1. Il PP disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie:
  - CO (Conservazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica; interventi strettamente necessari alla attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
  - MA (Manutenzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, finalizzati al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture, e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio. Per gli interventi propriamente edilizi si fa riferimento alla definizione della categoria "manutenzione" del T. U. sull'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, art.3, comma 1, lettere a) e b).
  - RE (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
  - RQ (Riqualficazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale e ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
  - TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle strutture e degli usi e la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il miglioramento delle condizioni preesistenti; in particolare per quel che concerne la gestione razionale delle risorse idrologiche.
2. Il PP disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie:
  - N (naturalistici): comprendenti usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e alla riduzione delle interferenze antropiche, nonché l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, la gestione naturalistica dei boschi e l'attività di pastorizia compatibile con funzionalità ecologica dei luoghi;
  - A (agro-silvo-pastorali): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;
  - UA (urbani ed abitativi): usi ed attività connesse alla funzione abitativa concernenti le residenze permanenti, con i relativi servizi e le infrastrutture, le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le residenze temporanee, le

## RELAZIONE PIANO STRUTTURALE

- attività ricettive o di servizi , le attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- S (Specialistici): usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:
- S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;
  - S2) attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano - abitativo;
  - S3) attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati a attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;
  - S4) attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano - abitativo.

### Art. 8.

#### Zonizzazione

1. Il Piano, ai sensi dell'art.12 della L.394/91, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:
- zone A, di riserva integrale;
  - zone B, di riserva generale orientata;
  - zone C, di protezione;
  - zone D, di promozione economica e sociale.

La disciplina delle zone è sinteticamente esposta nella tabella seguente con le precisazioni dei commi che seguono.

Zone	Interventi consentiti	Attività consentite
Zona A1 e A2	CO	N
Zona B1	CO MA RE	N N/A N/A
Zona B2	CO MA RE	N N N
Zona C	CO MA RE RQ	N/A/ N/A/UAS3/ N/A/S3/ N/A
Zona D	CO MA RE RQ TR	UA/S/A

2. Le zone A, di riserva integrale, sono a loro volta suddivise in due sottocategorie:

A1) di riserva integrale naturale: si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori naturalistico - ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), e gli interventi sono conservativi (CO). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. In particolare sono esclusi, se non necessari agli interventi di conservazione ammessi:

- a) l'esecuzione di tagli boschivi, fatti salvi gli interventi selvicolturali esclusivamente indirizzati ad assicurare la rinnovazione naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti;
- b) ogni genere di scavo o di movimento di terreno fatti salvi quelli previsti dal Piano di Gestione Naturalistico;
- c) interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, che possano alterare lo stato dei luoghi, escluse le recinzioni necessarie all'attività della pastorizia eventualmente previste dal Piano di Gestione Naturalistico;

A2) di riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico : si riferiscono ad ambiti naturali che presentano al loro interno elevati valori di interesse storico-culturale, intesi

come relazione simbolica e funzionale tra gli elementi stratificati dell'insediamento umano e  
16

il contesto naturale, nei quali prevalgono le esigenze di protezione delle componenti naturali e dei reperti storici. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale (N), gli interventi sono conservativi (CO).

Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Valgono in particolare le esclusioni di cui alle zone A1.

3. Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie:

B1) di riserva generale orientata : si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo,

(limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d'alto fusto e le ceduzioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco. Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agro-silvo – pastorali o per la prevenzione degli incendi.

B2) di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti: la fruizione ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico (N), gli interventi sono esclusivamente diretti alla conservazione (CO) e restituzione (RE) delle cenosi forestali al grado di maturità, comprese le opere per la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Sono altresì ammessi interventi diretti alla fruizione didattica e gli interventi per il mantenimento (MA) delle attività pastorali. Valgono le esclusioni di cui alle zone B1.

4. Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme culturali, produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA). Le zone C si distinguono in zone C1 (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 (altre zone di protezione).

5. Sono da intendersi assimilate alle zone C le aree, incluse nel perimetro di zone B, che risultino edificate alla data del catasto di impianto in base ad idonea documentazione.

6. Gli interventi ammessi nelle zone C1 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare

## RELAZIONE PIANO STRUTTURALE

- al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e mt 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- b) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica o alla prevenzione degli incendi;
- c) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque o al movimento della fauna;
- d) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme e adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse;
- e) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;
- f) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno, sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistenti.

7. Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e m. 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità ecologica e delle trame paesistiche, all'eliminazione di interferenze agronomiche con altre colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del Settore Foreste della Regione Campania;
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;
- d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna;
- e) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;
- f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso proprio;
- g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente

## RELAZIONE PIANO STRUTTURALE

Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;

- h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistente;
- i) è esclusa l'installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente approvate dall'Ente Parco;
- j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse.

8. Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agriturismo nonch  della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982. Per le zone C2 valgono inoltre le seguenti condizioni:

- a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
- b) deve essere dimostrata l'impossibilit  tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalit  della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalit  del Parco;
- c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
- d) gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-funzionale ed abitativo degli edifici rurali (fermi restando i vincoli di cui alle presenti norme, in particolare all'art. 16) non possono superare il 10% del volume esistente e possono essere concessi una sola volta per la stessa unit  abitativa;
- e) la necessit  di nuove costruzioni o di ampliamenti eccedenti i limiti di cui al punto d, deve essere documentata da un apposito "piano di sviluppo aziendale" che riguardi l'insieme dei fondi e delle attivit  dell'azienda interessata.

9. Le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attivit  e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunit  locali, ivi comprese le attivit  residenziali, artigianali, commerciali, industriali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti, come previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni. La delimitazione delle zone D pu  essere precisata dai comuni entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del Piano del Parco, di concerto con l'Ente Parco, sulla base dei confini certi pi  prossimi (alvei, strade, sentieri ecc.). La delimitazione delle zone pu  essere modificata con la procedura prevista dalla legge regionale n.13/2008 art. 4, in sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici, in scala adeguata (1/5000 o 1/10000) sulla base di pi  approfondite letture dello stato e dell'uso dei suoli e delle risorse coinvolte. Gli usi e le attivit  sono quelli generalmente urbani (U) o specialistici (S), gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (RQ), al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) e alla trasformazione di aree edificate ed edificabili (TR), al riordino urbanistico ed edilizio.

10. La disciplina degli usi, delle attivit  e degli interventi nelle zone D   stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei seguenti indirizzi (con le ulteriori specificazioni del comma 11) e compatibilmente con i criteri di difesa del suolo e gli altri vincoli o limitazioni del titolo III:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualit  dei servizi e arricchisca le opportunit  di fruizione del Parco;
- b) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilit  dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali e il sistema dei beni storico-culturali;
- c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilit , l'immagine e la funzionalit  del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;

## RELAZIONE PIANO STRUTTURALE

- d) contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico incentivando la permanenza dei residenti.

11. Nelle zone D (aree urbane o aree rurali compromesse) gli interventi dovranno essere rivolti a compattezza e riqualificare l'edificato urbano, anche con funzioni di servizio per il sistema di centri ad essi afferenti:

- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati) delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco.
- il riordino delle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, attraverso la valorizzazione delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;
- riqualificare e ricompattare i margini urbani particolarmente degradati o non coerenti con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi;
- nelle zone a carattere rurale, gli interventi dovranno mirare alla riqualificazione delle aree di nuova edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici, riducendo al minimo il consumo di suolo agricolo, mantenendo le aree agricole interstiziali;
- nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera, gli interventi dovranno mirare al recupero e al mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei carichi urbanistici;

### **Art. 20.**

#### **Deroghe**

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, per le opere pubbliche e per le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità non altrove localizzabili, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, di completamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse. L'Ente Parco potrà disporre al riguardo le verifiche di compatibilità e le valutazioni d'impatto ritenute necessarie, in sede di richiesta di nulla osta, tenendo conto delle esigenze espresse dai Piani Pluriennali di intervento dei Comuni e delle Comunità Montane. Analoga previsione derogativa si prevede per l'impianto di aziende agricole a basso impatto ambientale e ricadenti all'interno delle zone agricole dei piani urbanistici comunali.

## 5.4 PIANO STRALCIO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE (PSAI)

Gli interventi sul territorio sono anche subordinati ai livelli di “rischio” e di “pericolosità”, così come individuati nella cartografia del PSAI, entro i limiti stabiliti dalle Norme di Attuazione, così come revisionate ad agosto del 2016 .

(Vedere la cartografia allegata relativa alle previsioni del PSAI dalla tavola 6 alla tavola 11). Gli interventi che saranno previsti nel PUC saranno compatibili con le Norme di Attuazione. Di seguito si riporta uno stralcio delle nuove Norme di attuazione approvate ad agosto 2016.

### **STALCIO NORME DI ATTUAZIONE**

#### **ARTICOLO 7 - Pareri dell'Autorità di Bacino**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:

- a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) interventi consentiti nelle aree a rischio da frana di cui all'art. 14, comma 2;
- c) interventi consentiti nelle aree a rischio da colata di cui all'art. 23, comma 2;
- d) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata di cui all'articolo 27, comma 6;
- e) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 per i tre Bacini idrografici di cui all'articolo 28, comma 3;
- f) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre Bacini idrografici di cui all'articolo 29, comma 2;
- g) interventi consentiti sui corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele di cui all'art. 32;
- h) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele di cui all'articolo 33, comma 2;
- i) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3 e in quelle suscettibili a fenomeni da colata (ASC) di cui agli artt. 38, comma 2 e 39;
- j) interventi in aree di attività estrattive dismesse di cui all'art. 47, comma 2 e 3;
- k) interventi relativi alle infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici di cui all'articolo 49, comma 3 e comma 6;
- l) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI di cui all'articolo 55.
- m) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 57, comma 5;
- n) piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;
- o) piani urbanistici attuativi come disciplinati dalla specifica normativa della Regione Campania e della Regione Basilicata e le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR n. 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge;
- p) piani territoriali di coordinamento e i piani di Settore regionali;

2. Il parere di cui ai precedenti punti l), e p) rientrano nella competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), m), n) e o), sono delegati al Segretario Generale.

3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio—rifiuto. I progetti di particolare complessità tecnica, tra quelli delegati al Segretario Generale di cui al precedente comma 2, possono essere sottoposti al preventivo parere del Comitato Tecnico. Per i pareri di cui al precedente, comma 1, lett. l), ove le proposte presentate non siano conformi all'allegato tecnico di riferimento, ovvero siano formulate con una proposta di parere non favorevole da parte del Comitato Tecnico, non si applica la procedura prevista al precedente articolo 5, intendendosi conclusa a tale stato del procedimento.

4. I pareri di cui al precedente comma 1, lett. m), sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.

5. Per i pareri di cui al precedente comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui al precedente articolo 2.

### **ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana**

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "A" alle presenti norme definiscono per il territorio dell'Autorità, le aree a rischio da frana reale.

2. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III — Rischio da frana, le disposizioni dei Titoli IV — Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V – Disposizioni per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.

4. Nelle aree a rischio da frana sono consentiti esclusivamente gli interventi indicati nel presente Titolo, anche con riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti.

5. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "Rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme. Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del "Rischio accettabile — R2" come definito all'art. 3. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate nello studio di compatibilità geologica di cui all'art. 51, laddove prescritti dalle presenti norme.

6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:

a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità del territorio e di difesa del suolo;

b. non costituire in nessun caso, un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante (diretto e indiretto), attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio;

c. non compromettere la stabilità dei versanti;

d. non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;

e. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;

f. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

g. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica;

h. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002.

7. Per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e per il Bacino idrografico Interregionale Sele, la perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per gli stessi Bacini, per la realizzazione di nuovi interventi valgono le carte della pericolosità da frana e le relative norme.

8. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 7, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

9. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo i casi nei quali si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.

10. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.

11. I progetti di nuove opere di difesa dei versanti devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'allegato "D" - "Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti".

12. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati "C" e "D", e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico in Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

#### **ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale molto elevato da frana (Rutr4)**

1. Nelle aree a rischio potenziale molto elevato da frana Rutr4 sono consentiti esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III — Rischio da frana.

2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.

3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.

4. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto a comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c. il restauro, il risanamento conservativo;
- d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
- e. gli interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
- f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali in modo da favorire la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
- h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
- i. gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
- j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
- k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.

5. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:

- a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
- b. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
  - non concorrano ad incrementare il carico insediativo; non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio; risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
  - venga dimostrata l'assenza di alternative; venga dimostrata la non delocalizzabilità;
- c. la realizzazione di servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.

6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), f), i) e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

#### **ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e delle aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2**

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3, e delle aree a rischio potenziale medio da frana Rutr2 oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale Rutr4 di cui all'art. 19, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e medio Rutr2, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17.

#### **ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1**

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale di cui agli artt. 19 e 20, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.

#### **ARTICOLO 35 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4**

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentita la realizzazione di manufatti edilizi strettamente connessi alle attività agricole.

2. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4, che ricadono in aree a rischio potenziale da frana Rutr3 e Rutr2, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

#### **ARTICOLO 36 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana elevata P\_utr3, a media P\_utr2 e a moderata P\_utr1**

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana elevata P\_utr3 a pericolosità potenziale media da frana P\_utr2 ed a pericolosità potenziale da frana moderata P\_utr1, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 35, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a pericolosità P\_utr3 e P\_utr2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

#### **ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R\_utr5/P\_utr5**

1. Nelle aree classificate R\_utr5 e P\_utr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di dettaglio di cui all'allegato "I" asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di interesse.

2. Ove nelle predette aree R\_utr5 e P\_utr5 dallo studio di dettaglio si rivelino fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito sulla base di uno studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento e si applicherà la normativa di cui ai precedenti Titoli III e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla citata normativa.

3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi geologici di cui al precedente comma 1.

## 5.5 RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Corleto Monforte ricade nelle zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) della Rete Natura 2000.

I siti presenti, come dimostrano le tavole n. 16 e 17, denominati “Monti Alburni” tengono nomenclatura:

- 1) **SIC IT8050002: *Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)***
- 2) **SIC IT8050006: *Balze di Teggiano***
- 3) **SIC IT8050033: *Monti Alburni***
- 4) **ZPS IT8050055: *Alburni***
- 5) **ZPS IT 8050046: *Monte Cervati e Dintorni***

La “Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” comunemente denominata HABITAT ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all'articolo 6, comma 3 prevede che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.”. Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della “Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, comunemente denominata UCCELLI (recentemente sostituita integralmente dalla “Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010 e non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, in considerazione della sua recente emanazione). Di seguito l'insieme di tali siti e zone sarà denominato “siti della rete Natura 2000”.

Inoltre, la valutazione di incidenza si applica agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per loro localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza", di seguito Regolamento VI, che in coerenza con quanto disposto dal DPR 357/97 e alla luce del confronto sulla materia maturato in ambito nazionale e comunitario disciplina la procedura di valutazione di incidenza in Regione Campania.

Le Linee guida del DGR 324/2010 sono state elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento VI, il quale all'articolo 9, comma 2 prevede che "Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza, con riferimento anche al disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS o con la VIA, con apposito atto deliberativo di Giunta saranno approvate le Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. n. 357 del 1997."

- **AUTORITA' COMPETENTE**

La Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - è individuata quale Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento VI.

Ai sensi del Regolamento VI, la verifica preliminare (screening), nelle more dell'individuazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, è effettuata dall'Autorità competente come precedentemente individuata.

Le fasi di verifica preliminare e di valutazione appropriata di interventi ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definite dalla L. 394/91, vengono effettuate dopo aver acquisito il "sentito" dell'Ente di gestione dell'area protetta.

- **VALUTAZIONE APPROPRIATA**

Qualora gli esiti della verifica preliminare (screening) comportino il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, il progetto o intervento dovrà essere sottoposto a

valutazione appropriata. A tale scopo il soggetto proponente dovrà fornire all'autorità competente la relazione per la valutazione di incidenza, redatta conformemente all'Allegato G del DPR 357/97, che dovrà contenere gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata potrà contenere l'analisi delle ipotesi alternative e prevedere eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione.

Ai sensi del Regolamento VI, per i piani o programmi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria. La stessa disposizione si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006<sup>14</sup>, per i quali la valutazione appropriata andrà integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell'art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006.

## 6) API ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

(CAPITOLO AGGIUNTO IN SEGUITO AGLI INCONTRI IN PROVINCIA)

In seguito agli incontri in Provincia è stato integrato il PUC con la tavola 82 delle API (Atti di Programmazione degli Interventi) disciplinati dall'art. 25 della Legge Regionale 16/2004 che recita:

1. *Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.*

2. *Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:*

*a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*

*b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;*

*c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;*

*d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.*

3. *Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.*

4. *Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.*